



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 12.01.2023

Info10.23/RIFIUTI DI MERCURIO LIQUIDO: proroga stoccaggio temporaneo

**RIFIUTI DI MERCURIO LIQUIDO:
PROROGA UE STOCCAGGIO TEMPORANEO
TERMINI ESTESI FINO AL 1° GENNAIO 2026**

Proroga UE al 31 dicembre 2025 per stoccaggio temporaneo rifiuti di mercurio liquido

Il Regolamento (UE) 2022/2526 proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni riportate all'art. 13 del Regolamento (UE) 2017/852 che, in deroga all'articolo 5 della direttiva discariche, autorizza, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione, nel rispetto però dei requisiti in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana riportati nella direttiva discariche.

Si ricorda che in base a quanto disposto all'art. 11 del Regolamento (UE) 2017/852, "il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva: a) industria dei cloro-alcali; b) purificazione del gas naturale; c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; d) estrazione dal cinabro nell'Unione. Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio".

Il Regolamento, in vigore dal 25 dicembre 2022, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Si ricorda che il D.lgs 2 novembre 2021, n. 189, in vigore dal 15 dicembre 2021, reca la disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/852.

Dalle informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022 risulta che ci sono ancora oltre 2000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell'Unione e che occorre più tempo per trasformarle e solidificarle. L'estensione fino al 31

dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.

Sotto lo stralcio della modifica.

Regolamento (UE) n. 2017/852 - modificato dal Regolamento delegato (UE) 2022/2526

Articolo 13 Stoccaggio dei rifiuti di mercurio

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e III di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.

La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione.

I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

- a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
- b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).

Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org